



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Sezione staccata di Pescara

Oggetto: Servizio a chiamata di autovettura con conducente-NCC- per attività di trasporto persone per fini istituzionali del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo – Pescara valevole per l'annualità 2025.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la L. 27 aprile 1982, n. 186 “Legge 27 aprile 1982 “Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117 suppl. ord.”;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n. 196 recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020 recante il Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa;

VISTO l'articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012, recante il “Regolamento per l'esercizio dell'autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con decreti P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012 e n. 225 del 10/12 novembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 3 del DL 6 luglio 2012 n. 95 (conv. in L. 7 agosto 2012 n. 135) che, in assenza di Convenzione Consip, consente alle amministrazioni pubbliche, in caso di motivata urgenza, di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta Convenzione;

VISTO il D.Lgs.n. 36 del 31.03.2023 “Il nuovo Codice degli Appalti”;

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dove si prevede che le stazioni appaltanti nominano nell'interesse proprio un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice;

VISTO l'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 dove si prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che, in applicazione del principio di rotazione, fa divieto di affidare al contraente uscente la commessa rientrante nello stesso settore di servizio;

VISTO l'art. 50, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023, che prevede come modalità di scelta dell'operatore economico per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00;

VISTO il Piano integrato dell'attività e dell'organizzazione (PIAO) della Giustizia Amministrativa 2024/2026, adottato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 39 del 30 gennaio 2024, quale strumento di programmazione generale ai sensi dell'art.6 del D.L. 29/06/2021 n.80;

RAVVISATA la necessità di pubblicare tramite la piattaforma PCP dell'ANAC la gara per l'affidamento della fornitura così come individuata;

CONSIDERATO:

- che il 02.10.2024 è scaduto l'affidamento del servizio a chiamata di autovettura con conducente-NCC- per attività di trasporto persone per fini istituzionali del TAR Abruzzo - Pescara;
- che occorre procedere ad un nuovo affidamento del medesimo servizio a chiamata per l'anno 2025;

RITENUTO necessario ed urgente avviare una trattativa diretta- confronto di preventivi su Mepa per l'attivazione del servizio di cui in premessa;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 15 del d.lgs. 36/2023 è necessario individuare un responsabile unico del progetto (RUP), e al tal fine si individua la scrivente Segretaria generale del TAR per l'Abruzzo;

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul Cap. n. 2292 "Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto";

DETERMINA

1. di individuare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 15 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Responsabile Unico del Progetto (RUP) la scrivente Segretaria generale, in servizio presso lo scrivente Tribunale che ricoprirà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, a cui sono affidati gli adempimenti di cui al predetto articolo, ivi inclusi quelli in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del medesimo del d.lgs. n. 36/2023;
2. Di avviare, ai fini dell'affidamento diretto su Mepa, il servizio di NCC, ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023 alla ditta Executive NCC di Pierino Colalongo – Cod. Fisc. CLLPRN50P10B896O - P.IVA IT 02181220696 Pescara (PE), per una somma a base d'asta di € 3.300,00 compresa iva, secondo le caratteristiche tutte di seguito sintetizzate:

- a) Servizio urbano: 30 euro a chiamata più 1 euro per ciascun kilometro percorso;*
- b) Servizio extra –urbano: 30 euro a chiamata più 1,15 euro per ciascun kilometro percorso;*
- c) Tempi minimi per la prenotazione del servizio: 12 ore antecedenti al servizio;*

3. di provvedere, con successivo atto, all'imputazione della spesa di € 3.300 compresa iva al cap. 2292 "Spese per la manutenzione e l'utilizzo dei mezzi di trasporto";
4. di dare atto che l'affidamento oggetto di considerazione avverrà ai patti e condizioni di cui alla regolamentazione Consip (MEPA) di riferimento alla quale si opera il rinvio, oltreché alle condizioni essenziali di cui alla presente determinazione e al Codice;
5. l'affidamento è soggetto alle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3, comma 7, legge 13/08/2010 n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217 e agli ulteriori obblighi sul possesso dei requisiti generali di idoneità professionale previsti dagli artt. 52 e 94 e segg. (questi ultimi come richiamati dal precedente art. 48 u.c.) del d.lgs. 36/2023;
6. di provvedere, in qualità di responsabile del procedimento l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dall'art. 27 del medesimo del d.lgs. n. 36/2023.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Greta De Martino

Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo Pescara

CONDIZIONI GENERALI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE -

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione del servizio di Noleggio di auto con conducente per il trasporto esclusivo di persone per le esigenze di servizio istituzionali e di rappresentanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sede L'Aquila, avuto particolare riguardo alla funzione istituzionale del suo Presidente.

DURATA

Il presente contratto ha la durata di 12 mesi (anno 2025) ed è vietato il rinnovo tacito.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui il Documento di stipula verrà firmato su MEPA, nonché restituiti sottoscritti e, ove necessario, debitamente compilati, i seguenti documenti messi a disposizione dall'Amministrazione contraente:

- patto di integrità anticorruzione;
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13/08/2010 n. 136;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 94 comma 1 Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- modulo Informativa *privacy* procedura gare;
- codice di comportamento del personale amministrativo - condizioni generali.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o specificamente inerenti ai servizi oggetto del presente contratto e, in particolare, quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a comunicare il nominativo del proprio Referente, il suo recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica.
3. Il servizio dovrà essere garantito per le tipologie di corse, in orario antimeridiano e pomeridiano e con autovettura adeguata alla funzione istituzionale del Presidente del TAR Abruzzo.
4. Il TAR si riserva la facoltà di indicare all'interno del territorio del Comune di Pescara, della Regione Abruzzo ed altri eventuali luoghi extra-regione, ulteriori tratte e/o tratte diverse non determinabili in anticipo.
5. Il Fornitore dovrà assicurare il servizio che verrà segnalato con un congruo preavviso da parte del Tribunale e, comunque almeno 12 ore prima;

Il servizio dovrà essere svolto da persone in possesso di idoneo certificato di abilitazione professionale.

VALORE AFFIDAMENTO

1. Il valore dell'affidamento del servizio per il periodo di riferimento (12 mesi) è nel limite massimo complessivo annuo di spesa di euro 3.300,00 (tremilacinquecento/00) IVA inclusa.

2. Le prestazioni verranno remunerate a chiamata sulla base delle seguenti condizioni economiche:

3. a) *Servizio urbano: 30 euro a chiamata più 1 euro per ciascun kilometro percorso;*
4. b) *Servizio extra –urbano: 30 euro a chiamata più 1,15 euro per ciascun kilometro percorso;*
5. c) *Tempi minimi per la prenotazione del servizio: 12 ore antecedenti al servizio;*

Rimangono ferme le altre statuizioni specifiche, valide per il servizio urbano ed extra-urbano.

La Ditta è esonerata dalla prestazione della garanzia definitiva del 5% rispetto alla spesa massima stabilita al precedente punto 1. (iva esclusa), ai sensi dell'art. 53 e dell'art. 117 (quest'ultimo come richiamato dal precedente art. 48 u.c.) del D.Lgs. n. 36 del 31.03.2023, laddove s'impegni ad effettuare un miglioramento del prezzo di aggiudicazione mediante uno sconto del 0,50% su ciascuno degli importi sopra riportati.

PERSONALE: SICUREZZA DEI LAVORATORI, REQUISITI ED OBBLIGHI

1. Per l'erogazione delle prestazioni il Fornitore del servizio deve operare con proprio personale, regolarmente assunto ed operante sotto la sua esclusiva responsabilità e con attrezzature e mezzi propri, nei luoghi e nei tempi autorizzati.
2. L'esecuzione delle attività dovrà avvenire adottando tutte le cautele necessarie e opportune per garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, anche in osservanza delle disposizioni vigenti relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
3. Il Fornitore è tenuto a porre in essere tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate, le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento alla normativa del D.lgs. 81/2008 e s.m.
4. Il Fornitore deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi.
5. Il personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per numero e qualificazione professionale, alle esigenze dell'Amministrazione e non potrà colloquiare durante la prestazione con il personale amministrativo e l'utenza.
6. Il Fornitore dovrà comunicare tramite PEC, prima dell'inizio delle prestazioni, l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, con l'indicazione per ciascuna unità di personale degli estremi del documento di riconoscimento, ivi comprese le sostituzioni previste per ferie o malattie e dovrà impegnarsi a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi in corso di esecuzione del contratto.
7. Il Fornitore dovrà dare piena attuazione, nei riguardi del personale comunque da esso dipendente agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, ed assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.
8. L'Amministrazione ha la facoltà di chiedere in ogni momento la sostituzione delle persone non gradite che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di insoddisfazione o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.
9. Il Fornitore deve adibire al servizio personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale deve astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.
10. L'autista dovrà esibire abiti da lavoro, eleganti e sobri, pertanto si richiede uno standing adeguato al ruolo.
11. La macchina dovrà essere di colore scuro e la categoria della stessa dovrà essere di prestigio e/o lusso.
12. Il personale in servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza.

LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La fatturazione dei servizi a chiamata dovrà essere posticipata ed inviata **trimestralmente** in formato elettronico secondo le leggi vigenti. Ciascuna fattura dovrà contenere espresso riferimento al contratto, al CIG e al codice fiscale della Società ed al Codice Univoco dell'Ufficio: 3FVXV7.
2. Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non saranno ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il pagamento sarà eseguito entro trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.. Qualsiasi irregolarità, formale o materiale, riscontrata nella compilazione della fattura o nell'esecuzione dei servizi, interromperà il decorso del termine sopra indicato per i pagamenti.
2. Per motivi di natura amministrativo-contabile relativi agli adempimenti di chiusura delle scritture contabili dell'esercizio finanziario, in deroga alla tempistica di cui al precedente capoverso, i pagamenti delle fatture che perverranno oltre il 1° dicembre potranno essere effettuati nel 1° trimestre dell'anno successivo e non potranno determinare l'applicazione di interessi moratori.
3. L'Amministrazione può trattenere sul prezzo da corrispondere al Fornitore le somme necessarie ad ottenere il reintegro di eventuali danni già contestati all'operatore economico e al pagamento di eventuali penali.

RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

1. Il Fornitore sarà considerato responsabile dei danni provocati, per fatto suo, dei suoi dipendenti e dei suoi mezzi all'Amministrazione, alle persone, alle cose e ai terzi, tenendo sollevata l'Amministrazione, la quale sarà inserita nel novero dei terzi, da ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa ed altro onere ad esso collegato.
2. Le violazioni degli obblighi posti a carico dell'Impresa a norme di legge, di regolamento o delle clausole contrattuali o comunque gli inadempimenti o i ritardi nello svolgimento del servizio, saranno contestati per iscritto. Il Fornitore dovrà far pervenire entro i 5 (cinque) giorni solari dalla predetta contestazione, le proprie controdeduzioni per iscritto. Decorso inutilmente tale termine, oppure nel caso in cui le controdeduzioni non vengano ritenute adeguate, l'Amministrazione applicherà sulle somme ancora dovute una penale di euro 20,00 (venti/00) per ogni infrazione contestata.
3. le seguenti fattispecie costituiscono sicuri casi d'inadempimento, soggetti all'applicazione delle penali:
 - mancata accettazione del servizio richiesto: euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni non accettazione;
 - non erogazione del servizio prenotato: euro 200,00 (cento/00);
 - ritardo rispetto all'orario concordato euro 10,00 (dieci/00) per ogni 10 minuti di ritardo successivi ai primi 5 minuti di ritardo.
4. L'importo delle penali sarà dedotto dal corrispettivo dovuto al Fornitore ovvero tramite escussione della cauzione prestata, nel caso in cui detta cauzione sia stata versata in assenza di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva. In tale ultimo caso il Fornitore dovrà obbligatoriamente reintegrare la garanzia nei dieci giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
5. L'applicazione delle penali non esclude la richiesta del maggior danno subito.
6. Nei casi previsti dal presente articolo, salvo il diritto alla risoluzione del contratto, l'Amministrazione ha facoltà di affidare a terzi l'esecuzione del servizio in danno del Fornitore con addebito ad esso del maggior costo sostenuto rispetto a quello previsto nel contratto.

COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per perdite patrimoniali eventualmente cagionate all'Amministrazione in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore dovrà, pertanto, sottoscrivere una polizza assicurativa con una Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato all'Amministrazione, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
3. Qualora il Fornitore fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate. La polizza assicurativa per la responsabilità civile, dovrà essere consegnata all'Amministrazione in copia conforme all'originale entro 6 (sei) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto a sua discrezione e in ogni momento, ai sensi dell'art. 1373 C.C., con preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione, da parte del Fornitore, della relativa comunicazione. In tale ipotesi l'Amministrazione resta obbligata al pagamento delle sole fatture emesse in relazione alle prestazioni eseguite alla data in cui il recesso ha efficacia.
2. Il Fornitore non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a rischio e danno del Fornitore, con riserva, altresì, di richiesta di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazione delle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza nell'esecuzione del servizio.

DIVIETO DI CESSIONE E/O SUBAPPALTO DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere e/o subappaltare, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione e/o subappalto

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme vigenti del codice civile ed a quelle in materia di pubbliche forniture, nonché alla normativa comunitaria in materia di aggiudicazione di appalti e forniture.

CONTENZIOSO

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del presente contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di L'Aquila.

TRACCIABILITÀ DEGLI ONERI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata normativa. L'Aquila, data della firma

F:to IL SEGRETARIO GENERALE
DEL T.A.R. ABRUZZO

Per accettazione della riduzione del 0,50% ai fini
dell'esonero dalla prestazione della garanzia
definitiva
DITTA
data e firma
